

COMUNE DI ACQUALAGNA
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA CALCIO A.GAMBA

L'anno xxxx (xxxx) il giorno xx (xx) del mese di xxxx in Acqualagna, Piazza Enrico Mattei n.9, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge,

TRA

- xxxx, nata a xxxx il xx (C.F. xx) in qualità di xxxx, domiciliata per la carica in Acqualagna, Piazza Enrico Mattei n.9, la quale non agisce in proprio ma in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Acqualagna, Partita IVA 00152230413, a norma xxxx domiciliata per la funzione presso l'Amministrazione e competente alla stipula del presente contratto in virtù della delibera di Giunta Comunale n.xx del xxxx”;

E

- xxxx, nato a xxxx il xx (C.F. xx), nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della Società xxxx
- con sede in xxxx, C.F./Partita IVA xxxx,

Dette parti, nelle loro rispettive qualità ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 52 del 15/05/2023;

PREMESSO:

- che il Comune è proprietario dell'impianto sportivo da calcio denominato A.Gamba individuato al Catasto fabbricati al F°49, mappale n.143-558-991-992-993-1156-1160-1161-1362-1377
- che con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2023 è stato approvato il Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;
- che con delibera della Giunta Municipale n. 52 del 15/05/2023 è stato disposto di procedere all'Avviso pubblico per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo;
- che con provvedimento n. xx del xxxx è stato approvato l'Avviso pubblico o;
- che a seguito dell'Avviso, l'Associazione/Società sportiva xxxx ha presentato la propria proposta per la gestione;
- che con provvedimento n. xx del xxxx è stata approvata la graduatoria delle offerte presentate xxxxxxxxxx;

TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Comune di Acqualagna, proprietario, affida alla società /associazione,

la concessione in uso e gestione del Centro Sportivo Comunale A.Gamba, costituito da:

- n.1 campo da calcio in erba sintetica per il gioco del calcio a 11 giocatori dotato di impianto di illuminazione;
- n.1 campo da calcio in erba sintetica per il gioco del calcio a 5 giocatori dotato di impianto di illuminazione;

-- n.1 campo da calcio in erba naturale per il gioco del calcio a 11 giocatori, con tribuna coperta e capienza massima di mille persone

- un fabbricato adibito a spogliatoi, sala medica/infermeria, servizi ed uffici

- una ulteriore struttura adibita a spogliatoi

Gli impianti vengono dati in concessione nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell'indizione della procedura di selezione per l'affidamento della gestione in concessione oggetto della presente convenzione.

La gestione funzionale del centro sportivo comprende le attività di erogazione di servizi sportivi, la manutenzione ordinaria della struttura, impianti, arredi, attrezzature a fronte della riscossione dei prezzi dagli utenti e dello sfruttamento economico e funzionale dell'intero centro sportivo. L'obiettivo è quello di procedere alla gestione dell'impianto sportivo di cui sopra mediante affidamento pluriennale, che valuti, oltre alla corretta gestione dell'impianto anche un'efficace promozione e sviluppo dell'attività sportiva e sociale che possa coinvolgere i cittadini e rendere il Centro un polo di attrazione sportivo e ricreativo;

L'Associazione dovrà garantire un utilizzo ottimale degli impianti e lo svolgimento negli stessi, in via prioritaria, di quanto di seguito indicato:

- promozione e pratica di attività motoria generica e sport per tutti;

- attività agonistica e non agonistica di calcio, realizzata attraverso corsi di avviamento per i più piccoli, partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive, attività agonistica e non agonistica;

- attività formativa per le scuole e le altre strutture educative del territorio;

- attività extrasportive varie, attività ricreative, di intrattenimento, spettacoli pubblici, interventi finalizzati alla fruizione degli impianti anche come centri di aggregazione per la popolazione del Comune, per le quali dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta dell'Amministrazione

ART. 2 - DURATA

La durata dell'affidamento in concessione è stabilita in anni TRE con decorrenza dal verbale di consegna e/o della stipula della convenzione. La convenzione potrà essere prorogata prima della scadenza per anni uno.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella convenzione con le stesse modalità, patti e condizioni.

Al termine della gestione l'impianto, le strutture, gli arredi di proprietà comunale dovranno essere restituiti al Comune nelle stesse condizioni in cui si trovano all'inizio del rapporto

Per dichiarati e prevalenti motivi di pubblica utilità, il Comune potrà in ogni tempo revocare o sospendere temporaneamente la validità della convenzione, nel qual caso il soggetto affidatario non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo né ad alcuna indennità e/o contributo.

Al fine di garantire l'uso pubblico delle strutture sportive in oggetto, l'affidatario dovrà sempre garantire il funzionamento delle stesse, fatto salvo il verificarsi delle seguenti circostanze speciali o eventi analoghi:

a. discontinuità nelle forniture di energia elettrica, acqua, combustibile, ecc.;

b. indisponibilità di pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento dell'impianto;

c. interventi manutentivi che si protraggano oltre i tempi previsti, per giustificati motivi;

d. gravi danni agli impianti che non consentano la riapertura in tempi brevi delle strutture.

ART. 3 - CANONE

Il canone che il Associazione dovrà versare al Comune per la durata della concessione è determinato in € oltre all'IVA di legge. Il canone dovrà essere corrisposto all'Amministrazione in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.

ART. 4 – CONTRIBUTO COMUNALE

A sostegno delle attività di gestione dell'impianto e per garantirne l'equilibrio, il Comune riconosce al Associazione un contributo massimo pari ad € xxxxx ,00, . Il pagamento avverrà in n. 2 rate, la prima al 31 dicembre pari al 40% del totale e l'ultima pari al 60% al 31 luglio. Nel caso emergessero situazioni debitorie del Associazione/i nei confronti del Comune l'importo del contributo verrà corrispondentemente ridotto fino alla totale estinzione dei debiti.

Il contributo verrà erogato con riferimento alle risultanze del bilancio di gestione dell'impianto che il Associazione è tenuto a presentare annualmente e alla presa visione del bilancio societario, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di non procedere all'erogazione del contributo, in caso di presenza di utile nel bilancio di gestione dell'impianto e/o nel bilancio societario

ART. 5 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Nella gestione degli impianti e nella programmazione delle attività il Associazione è tenuto ad osservare tutte le condizioni, gli obblighi e le modalità previsti nella presente convenzione e nell'offerta tecnica/gestionale presentata.

Il Associazione è altresì tenuto all'osservanza di ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della concessione, se ed in quanto applicabile. Il complesso sportivo dovrà funzionare tutto l'anno, secondo le modalità concordate con gli uffici comunali all'uopo preposti. L'impianto dato in gestione dovrà comunque consentire le prenotazioni provenienti dai richiedenti garantendo le aperture nei seguenti orari minimi, dal lunedì al sabato dalle 14,00 alle 22,00 e la domenica dalle 9,00 alle 18,00, fatti salvi e rispettati i più ampi orari proposti dal Associazione nella propria offerta tecnica. Il Associazione potrà ampliare ulteriormente gli orari di apertura rispetto a quelli minimi richiesti e a quelli, maggiori, eventualmente indicati in sede di offerta nella procedura ad evidenza pubblica, previa comunicazione all'Amministrazione Concedente.

Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il benessere dell'Amministrazione, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza dalla stessa. Il Associazione non può variare la destinazione d'uso degli impianti o di loro parti né apportare modifiche alle strutture, senza preventiva autorizzazione del Comune.

Le pertinenze di servizio possono essere utilizzate dall' Associazione come sede societaria/dell'associazione, costituendo un apposito ufficio in cui devono essere conservati i bollettari, i registri ed ogni altra documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione può essere visionata in ogni momento dal Comune, a mezzo di personale preposto.

L'uso degli impianti deve essere aperto a tutti i cittadini. L' Associazione conviene con l'Amministrazione Comunale che gli impianti dovranno mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero dovranno essere realmente aperti alla comunità e all'intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro).

L'Associazione è tenuto a garantire, senza eccezioni ed in modo tassativo, pena la risoluzione della concessione ed il conseguente risarcimento danni, la riserva di utilizzo degli impianti a favore delle associazioni e/o società sportive di Acqualagna (settore giovanile e dilettanti e amatori) che ne facciano richiesta, per l'espletamento delle seguenti attività:

- attività agonistica costituita dalla partecipazione alle gare di campionati e/o di competizioni ufficiali per cui le stesse associazioni o società sportive hanno richiesto la disponibilità dei campi sportivi;

-attività di preparazione all'attività agonistica, attività di allenamento, gare non ufficiali, corsi di avviamento alle attività sportive, etc., attraverso la messa a disposizione degli impianti (compatibilmente con la possibilità di utilizzo in orario serale delle diverse strutture degli impianti) per la durata dell'intero arco settimanale.

La programmazione degli spazi per gli allenamenti e le partite sarà stabilita dal concessionario in accordo con l'Amministrazione Comunale, tenendo conto anche delle esigenze di altre società e associazioni sportive presenti sul territorio comunale che ne faranno eventualmente richiesta, compreso uno spazio idoneo ad ospitare il materiale necessario per l'esercizio dell'attività sportiva

L'Associazione dovrà concordare con i soggetti richiedenti gli orari di utilizzo delle diverse strutture e si renderà comunque disponibile a consentire l'utilizzo delle strutture in via preferenziale da parte di società ed associazioni sportive locali, in base alle richieste.

I soggetti utilizzatori delle strutture sono tenuti a corrispondere all'Associazione le tariffe per l'utilizzo stabilite dalla Giunta Comunale durante il periodo di durata dell'affidamento (cfr. da ultimo delibera di Giunta Comunale n. xx/2023).

L' Associazione è tenuto al rispetto delle tariffe e delle ulteriori condizioni così come stabilite dalla Giunta Comunale. Tali tariffe e condizioni possono essere oggetto di modifica da parte dell'Amministrazione comunale, per motivate e sopravvenute esigenze, su proposta del Associazione. Il Comune potrà usufruire degli impianti sportivi per esigenze proprie e per manifestazioni extrasportive 20 giorni l'anno senza onere alcuno. In tutte le strutture dovranno essere ben visibili gli orari di utilizzo delle stesse e dovranno essere comunicati al Comune per la pubblicazione sul sito istituzionale. In caso di concomitanza di manifestazioni sportive, verrà accordata prelazione per la scelta di data e orario alle associazioni sportive comunali, previo accordo con il Associazione. Durante le manifestazioni sportive per le quali si dovesse eventualmente

richiedere il pagamento del biglietto d'ingresso, l'Associazione si impegna a contenere al massimo i prezzi per favorire la partecipazione di tutti i cittadini e dei giovani in particolare.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL' ASSOCIAZIONE

L' Associazione ha l'obbligo di provvedere a proprie cura e spese alla gestione delle strutture e dei beni oggetti di concessione per tutta la durata della stessa e dovrà, in via esemplificativa e non esaustiva, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente capitolato:

- Provvedere a proprie spese alla corretta gestione ordinaria degli impianti, al mantenimento di un elevato livello di decoro e pulizia degli edifici e degli spazi esterni.

- Provvedere alle spese riferite alle utenze (acqua luce gas telefono e servizi a rete in genere)

- Provvedere alle spese di conduzione, custodia, guardiania, pulizia;

- Provvedere alla manutenzione ordinaria, intesa nella definizione normativa di cui al combinato disposto degli artt. 3 lettera A) D.P.R. 380/2001 e 1576-1609 c,c, come l'insieme degli interventi comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per mantenere l'attuale stato di conservazione e di funzionalità dei beni che costituiscono l'impianto. Sono interventi di manutenzione ordinaria degli impianti tutti i lavori per i quali è possibile una programmazione ciclica.

L'affidatario provvede, a propria cura e spese, agli interventi di manutenzione ordinaria e segnala all'ente proprietario quelli di carattere straordinario, ritenuti urgenti ed improrogabili, a mezzo comunicazione scritta da recapitare, anche a mezzo p.e.c. al Comune, entro 48 ore dalla scoperta del vizio e/o del difetto lamentato;

- Provvedere all'apertura, chiusura e sorveglianza degli impianti e di tutti gli immobili e beni mobili oggetto della concessione;

- Garantire un efficiente e continuo (senza interruzioni) servizio di pulizia ordinaria e straordinaria e dei locali e degli impianti, delle aree verdi comuni, del parcheggio auto e del piazzale. Il servizio di pulizia dovrà essere svolto dal Associazione con i propri mezzi (materiali di pulizia, scope, stracci, detersivi, macchinari ed attrezzature) e con proprio personale. L' Associazione è obbligato alla puntuale osservanza dei protocolli anche di pulizia e sanificazione previsti dagli atti normativi;

- Assicurare la custodia degli edifici e degli impianti, nonché delle attrezzature. La diligente custodia degli edifici e degli impianti deve essere assicurata in via continuativa e senza interruzioni nei giorni festivi. In caso di assenza per grave impossibilità, il servizio può essere garantito da terzi. In tal caso il Associazione provvederà ad inviare l'apposita richiesta alla casella di posta Pec del Comune e la stessa si intenderà accettata, trascorse 48 ore dal ricevimento. Nessun onere potrà essere comunque posto a carico dell'Ente.

L' Associazione dovrà adottare tutte le misure necessarie al deposito e alla custodia degli attrezzi e di altro materiale specifico di sua proprietà, dell'ente e degli altri soggetti fruitori. Il Comune non risponde di eventuali

ammanchi furti e danneggiamenti lamentati dagli utenti e/o da terzi. Non risponde nemmeno dei danni materiali e fisici agli utenti o ai terzi che possono comunque derivare dall'utilizzo dell'impianto;

-Far osservare agli utenti il calendario e le prescrizioni d'uso delle strutture e garantire un'attività di supervisione e controllo del corretto utilizzo delle medesime da parte dell'utenza, segnalando tempestivamente al Comune eventuali problematiche che dovessero riscontrarsi nella gestione delle strutture.

-Collaborare con il Comune, con le Associazioni sportive, con gli organismi scolastici autorizzati dal Comune a utilizzare gli impianti al fine di assicurare un ottimale utilizzo delle strutture sportive.

-Gestire gli impianti in assoluta trasparenza ed imparzialità nei confronti di tutte le società/associazioni che ne faranno debita richiesta, nonché gestire gli stessi impianti nell'interesse della cosa pubblica.

-Osservare tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle norme vigenti in materia fiscale e previdenziale, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incendi, danni o infortuni. Il Associazione è responsabile, ad ogni effetto, di ogni danno od infortunio a chiunque possa accadere durante le attività sportive.

-Iscriversi alle assicurazioni obbligatorie ed iscrivere il personale, anche volontario, a qualsiasi titolo impiegato.

-Volturare il certificato di prevenzione incendi e Nominare, per i compiti di redazione e mantenimento della sicurezza relativamente all'attività sportiva svolta, il "Responsabile della Sicurezza";

Compilare il Registro dei Controlli Periodici relativo a:

- verifica degli estintori e dei presidi antincendio;
- controllo dei sistemi e uscite di sicurezza;
- manutenzione della centrale termica, idrica, elettrica e dei gruppi elettrogeni e tutti i servizi necessari al mantenimento della sicurezza in genere secondo quanto previsto dalle normative vigenti;

Curare gli adempimenti previsti dall'art.5, D.M. 24/04/2013, pubblicato sulla G.U. n.169 del 20/07/2013 relativo all'obbligatorietà dei defibrillatori in ambito sportivo ed in particolare:

- dotare da subito l'impianto del defibrillatore semiautomatico in luogo accessibile e idoneo;
- effettuare la formazione del proprio personale operante nell'impianto;
- curare la manutenzione del suddetto dispositivo salvavita, affinché lo stesso rimanga costantemente operativo;
- curare la segnaletica relativa alla presenza del dispositivo;
- verificare il corretto funzionamento del DAE prima dell'inizio dell'attività sportiva individuando un referente nominato dalla società, che registri le eventuali anomalie su un apposito registro da conservare nei pressi del dispositivo DAE;

-Impegnarsi ad acquisire/rinnovare l'omologazione federale dell'impianto, a propria cura e spese;

Tutti gli introiti (tariffe) derivanti dalla gestione degli impianti spettano all'Associazione, ivi compresi quelli derivanti da spettacoli pubblici, dall'uso degli spazi pubblicitari, i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione autonomamente acquisiti e liberalità corrisposte da soggetti pubblici e privati. L'Associazione ha l'obbligo di applicare le tariffe in misura non superiore a quelle approvate dalla Giunta Comunale. Dette tariffe saranno riscosse e gestite dall'Associazione che dovrà tenere adeguata contabilità, in ottemperanza alle norme fiscali tempo per tempo vigenti. L'Associazione potrà applicare sconti rispetto alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale, ma l'eventuale perdita sarà a carico dell'Associazione che nulla potrà pretendere dal Comune.

L'Associazione deve gestire gli impianti attivandosi concretamente per la promozione di iniziative che tendano al massimo e migliore utilizzo delle strutture e porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per ridurre i consumi ed ottenere la massima economicità e redditività. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma societaria dell'Associazione, quest'ultimo deve tenere una contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, relativa alla gestione degli impianti, al fine di permettere l'esercizio del controllo al Comune concedente; ogni movimento contabile deve trovare dimostrazione in specifica documentazione.

ART 8 – ESERCIZIO DI BAR-RISTORO

All'Associazione è riconosciuta la facoltà di installare, a propria cura e spese, distributori automatici di alimenti confezionati e bevande calde/fredde, da concordare preventivamente con il Concedente.

L'Associazione ha altresì la facoltà di adeguare, a proprie spese un punto ristoro, quale servizio accessorio e di supporto all'utenza dell'impianto durante l'orario di apertura, provvedendo all'acquisto di arredi/attrezzature.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie dovranno essere intestate al rappresentante della società o della associazione il quale dovrà espletare in proprio tutti i relativi adempimenti amministrativi e possedere i requisiti di legge.

L'autorizzazione amministrativa alla gestione del bar-ristoro ha una durata limitata al periodo di validità della concessione e non è trasferibile in altra sede essendo vincolata al periodo di attività degli impianti oggetto del presente atto.

Sono a carico dell'Associazione tutte le spese e gli oneri di qualsiasi natura relativa al suddetto esercizio.

Il Concedente dovrà inoltrare per conoscenza all'Ufficio Sport copia della SCIA e della notifica presentate al Servizio SUAP del Comune. In nessun modo, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio del punto bar/ristoro può costituire vincolo nei confronti del Comune.

In deroga al divieto di sub concessione è consentito all'Associazione, previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l'esercizio del punto bar-ristoro, per un periodo non superiore

alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

ART 9 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE PER PROPRIE ATTIVITÀ/MANIFESTAZIONI E/O GRATUITA'

L'Associazione dovrà mettere a disposizione del Comune gratuitamente l'impianto sportivo fino a un massimo di 20 (venti) giornate annue, per proprie attività/manifestazioni e/o per eventuali concessioni di gratuità ad associazioni e/o gruppi per attività/manifestazioni da queste organizzate.

Nel caso di utilizzo da parte del Comune per proprie attività, l'Associazione dovrà prestare piena collaborazione con proprio personale per apertura, custodia, pulizia e chiusura.

ART. 10 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

L'Associazione deve presentare al Comune, entro il 30 giugno, il bilancio consuntivo predisposto accompagnato da:

- una breve relazione contenente le necessarie note esplicative ed eventuali proposte e suggerimenti per il miglioramento dell'attività;
- una relazione sul complessivo andamento della gestione in relazione agli impegni presi, con un prospetto riassuntivo dei vari utilizzi da parte degli utenti e delle attività promosse o svolte dall'Associazione. La relazione dovrà contenere i seguenti dati: numero degli utenti singoli e di associazioni che hanno utilizzato l'impianto sportivo distinti per utilizzo (campi da calcio, palazzetto dello sport campi polivalenti ecc.) ed ore utilizzate, ore di utilizzo da parte dell'Associazione, iniziative e manifestazioni effettuate,
- una relazione sullo stato di manutenzione generale ordinaria ed eventuale manutenzione straordinaria con indicazione delle date e dei risultati delle verifiche periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti (impianto elettrico, presidio antincendio, etc.) nonché degli ulteriori interventi effettuati nel corso dell'anno e dei relativi costi;
- copia dello statuto della società/associazione, se modificato rispetto a quello dell'anno precedente;
- elenco dei soci e composizione del consiglio direttivo in carica
- Elenco nominativo del personale adibito alle varie attività di gestione (operatori/addetti agli interventi di apertura chiusura impianti, pulizia ecc.) Nominativo del Responsabile degli impianti e della sicurezza, eventuali copie di contratti con le ditte di manutenzione degli impianti (elettrico, presidi antincendio, ecc) Il Comune può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili. Prima dell'avvio della gestione andrà presentato al comune:
- l'elenco degli addetti con le relative mansioni ed inquadramento professionale

-le nomine effettuate in applicazione delle vigenti normative di sicurezza, compreso il responsabile covid .
Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante

ART. 11 – ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione:

-Gli interventi di manutenzione straordinaria e comprendono anche le opere e le modifiche necessarie per adeguare e sostituire parti anche strutturali degli impianti, purché non conseguenti ad incuria o dolo. Interventi di manutenzione straordinaria di modesta entità possono essere eseguiti dall' Associazione, previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione. In questo caso all' Associazione è corrisposto il rimborso delle spese sostenute sulla scorta della completa documentazione tecnico contabile relativa agli interventi autorizzati.

-la verifica periodica della conduzione;

-la corresponsione del contributo economico annuo pari ad € xx.000,00

ART. -12 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Comune consente all' Associazione la raccolta della pubblicità e delle sponsorizzazioni nelle varie forme previste dalla legislazione vigente. Gli introiti di tale raccolta saranno di piena ed esclusiva spettanza del Associazione stesso. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari alla morale, all'ordine pubblico, escludendo qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari (non diffusi). Le sponsorizzazioni non devono comportare conflitti di interesse tra l'attività pubblicizzata e quella istituzionale e non devono comportare danno all'immagine del Comune. E' fatto divieto di accettare sponsorizzazioni aventi come oggetto messaggi a) di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo; c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia; d) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica. L'installazione delle strutture ed impianti pubblicitari è subordinata all'acquisizione delle prescritte autorizzazioni ed al pagamento delle relative imposte, se dovute.

ART. 13 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento della gestione e degli obblighi assunti con la relativa convenzione, l' Associazione presterà cauzione di € 3000,00 mediante polizza fideiussoria rilasciata da banca o da primario istituto di assicurazione. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Ufficio Sport del Comune che provvederà allo svincolo della polizza al termine della concessione previa verifica del puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti. La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'ufficio competente.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'Associazione nell'attuazione della convenzione per qualsiasi causa, ivi comprese le giornate di utilizzo gratuito degli impianti a favore dell'Amministrazione secondo quanto previsto nel presente atto. L'Associazione è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale. L'Associazione è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto e di quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza. A prescindere da eventuali conseguenze penali l'Associazione è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra. L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti dell'Associazione, qualora fosse chiamata da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione del Centro sportivo e dall'esecuzione dell'attività oggetto del contratto. L'Associazione, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la stipula della convenzione, dovrà altresì stipulare in via preventiva una polizza assicurativa per responsabilità civile "all risk" emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione della convenzione, con un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 1.000.000,00 (RCT euro 1.000,00 ed RCO 1.000.000,00).

Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata della convenzione e copia delle medesime deve essere depositata presso l'Ufficio Sport del Comune. L'Associazione deve altresì consegnare all'Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune si riserva ogni più ampio intervento di controllo sull'andamento e sull'esercizio della concessione in vista delle finalità di pubblico interesse che con essa si intende precipuamente perseguire per la più ampia divulgazione della pratica sportiva, per il cui esercizio gli impianti sono stati affidati. Pertanto, la vigilanza ed il controllo del Comune potranno esplicarsi attraverso ispezioni, anche giornaliere di ordine tecnico-amministrativo ed igienico-sanitario, mediante propri funzionari appositamente delegati allo scopo, ovvero con incaricati dal Comune medesimo.

L'ente concedente si riserva la facoltà di provvedere alla vigilanza e al controllo sul servizio e sulla conduzione degli impianti. La vigilanza e il controllo non implica in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso degli impianti sportivi affidati in gestione delle attrezzature e degli accessori. Tale responsabilità ricadrà sempre sull'Associazione. In caso di utilizzo dell'impianto da parte di soggetti diversi dall'Associazione quest'ultimo è comunque tenuto a vigilare e controllare il corretto uso del medesimo degli arredi e delle

attrezzature. Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo l'ente avrà facoltà di verificare in ogni momento, tramite propri incaricati, il buon andamento della gestione, predisponendo visite sopralluoghi o quant'altro venga ritenuto di volta in volta necessario anche al fine dell'accertamento del corretto utilizzo dell'impianto e delle attrezzature, il rispetto delle tariffe e degli impegni contrattuali assunti dall'Associazione. Saranno possibili anche indagini relative alla soddisfazione degli utenti per esempio sull'ottimizzazione dell'utilizzo degli impianti, verificando il quadro degli utilizzi complessivi, l'effettivo svolgimento dell'attività di custodia e guardiana conduzione e manutenzione ordinaria, rispetto degli effettivi livelli qualitativi e quantitativi definiti nel presente atto e nell'offerta presentata.

ART. 16 – CESSIONE, SUB-CONCESSIONE

E' fatto espresso divieto all'Associazione di cedere in godimento, in tutto o in parte, l'impianto sportivo oggetto della concessione o di cedere ad altri l'esercizio dell'attività di gestione dell'impianto sportivo in argomento. Per l'espletamento di servizi connessi alla gestione delle attività ma non inerenti direttamente alla stessa (es. pulizie o manutenzione del verde) l'Associazione potrà avvalersi di terzi anche non dipendenti, fermo restando che il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale tra l'Associazione e i terzi, per cui tutti gli adempimenti e responsabilità convenzionali, nessuno escluso, fanno carico all'Associazione. E' vietato inoltre il subappalto totale o parziale del servizio oggetto della concessione. E' vietata la sub concessione.

ART. 17 – VERBALE DI CONSEGNA E RESTITUZIONE IMPIANTI.

Alla stipulazione della convenzione verrà redatto un verbale di consegna degli impianti, delle attrezzature ed arredi di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati alla scadenza della concessione nelle medesime condizioni e qualità. Tale verbale verrà allegato alla convenzione. Nelle more della stipula della convenzione la consegna degli impianti e delle altre strutture oggetto di concessione potrà avvenire in via anticipata, mediante redazione di apposito verbale. Al termine di efficacia della convenzione, dovrà essere redatto, in contraddittorio tra l'Amministrazione Comunale ed l'Associazione, un ulteriore verbale di riconsegna, da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni ed eventuali deterioramenti che saranno a totale carico e spese dell'Associazione. In ogni caso di cessazione della gestione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento (con esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 18, comma 3), il Comune concedente può disporre che l'Associazione prosegua nel servizio per il tempo strettamente necessario ad assumere i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.

ART. 18 – DECADENZA

L'Associazione decade dalla concessione della gestione, previa diffida a provvedere nel termine massimo di 15 (quindici) giorni, nei seguenti casi:

- Mancata stipula e/o presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative nei termini previsti;
- Mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- Cessione della concessione;

-Scioglimento dell'associazione/società contraente;

- Verificarsi di procedure concorsuali o fallimentari nei confronti del Associazione;

-Gravi e reiterate contestazioni da parte delle autorità in relazione allo svolgimento delle attività sportive o alla gestione degli impianti. L'Associazione è obbligato al risarcimento dei danni provocati dai comportamenti elencati. La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del Associazione sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 6/09/2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

ART. 19 – REVOCA

Il Comune concedente può procedere in qualsiasi momento alla revoca, in tutto o in parte, della concessione, con decisione motivata ed insindacabile, nei seguenti casi:

a) Per rilevanti motivi di pubblico interesse;

b) Per gravi motivi di ordine pubblico.

Il Associazione è tenuto alla riconsegna degli impianti e alla presentazione del rendiconto finale della gestione, entro 60 (sessanta) giorni dalla revoca.

ART. 20 – PENALI

Le clausole previste nella presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti.

In caso di inadempimento da parte dell'affidatario degli obblighi assunti nel presente contratto lo stesso è tenuto a corrispondere al Comune una penality quantificata in base alla gravità e alla reiterazione degli inadempimenti e compresa tra un minimo di € 200,00 e un massimo di € 2.000,00 per ciascun inadempimento.

In particolare verranno sanzionati i ss. comportamenti:

a. variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione;

b. mancata effettuazione della manutenzione ordinaria;

c. mancata effettuazione del servizio di pulizia nell'area interna ed esterna ai campi da gioco;

d. mancato rispetto dell'obbligo di custodia;

e. mancato rispetto applicazione tariffe d'uso;

f. mancata esposizione delle tariffe;

g. mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti;

h. mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva così come disciplinati nell'allegata convenzione;

Resta salvo il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dell'affidatario per eventuali danni patiti e quest'ultimo resta, comunque, soggetto alla responsabilità nei confronti di terzi per ogni e qualsivoglia adempimento.

Il procedimento per l'irrogazione della penalità prevede la previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione comunale dell'infrazione commessa dall'affidatario e l'assegnazione di un termine di dieci giorni per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni e controdeduzioni; in difetto, il Comune provvederà al recupero della penalità erogata mediante escussione della garanzia definitiva.

ART. 21 – RISOLUZIONE

Fatte salve le ipotesi che precedono e le cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, il Comune può procedere alla risoluzione della convenzione anche nei seguenti casi:

- Applicazione di tariffe d'uso maggiori rispetto al tariffario vigente;
- Mancato rispetto delle condizioni e delle riserve di utilizzo previste;
- Chiusura ingiustificata degli impianti sportivi o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- Grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- Gravi mancanze e negligenze nelle manutenzioni;
- Grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi e docce;
- Gravi e reiterate inosservanze a quanto prescritto.

In caso di risoluzione della convenzione, l'Associazione è chiamato a rispondere di tutti i danni derivanti dall'anticipata risoluzione. Lo stesso dovrà altresì garantire, su eventuale richiesta del Comune, la prosecuzione della gestione fino all'individuazione di un nuovo gestore. La revoca della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni). In caso di risoluzione, il Associazione non avrà diritto ad indennizzo alcuno, salvo la corresponsione di quanto dovuto in relazione al servizio effettivamente svolto. La risoluzione del contratto è disposta di diritto qualora il Associazione cessi di possedere i requisiti che gli consentono di contrarre con la Pubblica Amministrazione

ART. 22 – DOMICILIAZIONE DEL ASSOCIAZIONE

Per tutti gli effetti del presente atto il Associazione elegge domicilio presso il Centro sportivo comunale di Acqualagna A.Gamba e comunica all'Ente il proprio indirizzo PEC. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate ai sensi di legge.

ART. 23– CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia concernente la convenzione o connessa alla stessa. Qualora ciò non sia possibile per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della convenzione, il foro competente sarà esclusivamente il Tribunale di Urbino

ART. 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le transazioni finanziarie relative alla presente convenzione dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico bancario mediante l'utilizzo di un conto corrente "dedicato", bancario o postale.

ART. 25 – TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento dati è il Comune di Acqualagna. Per tutti i dettagli su questo servizio, inclusi i Tuoi diritti e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.-D.P.O.), consulta le informazioni complete fornite dal Titolare sul sito oppure presso il Settore IV sito in Acqualagna Piazza E.Mattei n.9

ART. 26 – SPESE A CARICO DEL ASSOCIAZIONE

Qualsiasi spesa o imposta di legge applicabile ed inerente la convenzione e consequenziale a questa, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Associazione. Il Associazione assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative all'affidamento di che trattasi, con rinuncia a qualsiasi diritto di rivalsa eventualmente riconosciuto nei confronti del Comune.

ART. 27 – RISPETTO CODICE DI COMPORTAMENTO

L' Associazione, a pena di risoluzione del rapporto, si impegna altresì a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") nonché gli obblighi comportamentali di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Acqualagna

ART. 28 -. DISPOSIZIONI FINALI

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Impresa affidataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata della presente convenzione e degli allegati. Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova applicazione il Codice Civile.